

(N. 2882)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore PERSICO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1953

Concessione di un contributo di lire 20.000.000 per l'organizzazione in Roma del VI Congresso internazionale di diritto penale.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Association internationale de droit pénal che, con sede centrale a Parigi, ha efficienti gruppi in quasi tutti i Paesi del mondo, ha tra i suoi compiti statuari quello di indire periodicamente dei Congressi internazionali e, a tale scopo, volta per volta, offre, ai differenti Paesi, di tenere la riunione in una delle loro città.

Per il VI Congresso, che avrà luogo in quest'anno dal 27 settembre al 3 ottobre, la detta Association ha chiesto al Gruppo italiano se accettava di organizzarlo in Roma.

Il Gruppo ha ritenuto di dover accogliere l'offerta. Va considerato in proposito che un congresso internazionale contribuisce innegabilmente al prestigio del Paese che lo ospita, ed è appunto per ciò che è sempre ambita da tutti i Paesi la scelta di una loro città a sede di congresso. D'altra parte il Congresso di cui si tratta per l'importanza dei temi che saranno in esso discussi (*Protezione penale delle convenzioni internazionali umanitarie; La protezione della libertà individuale durante l'istruzione; Il diritto penale sociale-economico; Il problema dell'unificazione della pena e delle mi-*

sure di sicurezza), è destinato a segnare una tappa di primaria importanza nel progresso del diritto penale e nella formazione di quel diritto penale internazionale che, da molti auspicato, non è stato peraltro ancora esaminato in alcun'altra assemblea; e deve essere ragione di orgoglio per l'Italia che sulle importanti conclusioni che saranno adottate dal Congresso si incida il nome di Roma.

Va inoltre rilevato che dopo il I Congresso internazionale di criminologia, tenutosi in Roma nel 1938, nessun altro Congresso internazionale in materia penale ha avuto luogo in Italia, poichè il XII Congresso internazionale penale e penitenziario, che era stato previsto in Roma nel 1940, fu rinviato a causa degli eventi bellici e, finita la guerra, fu poi svolto in altro Paese a causa della nostra situazione internazionale. E, mentre molti convegni già sono stati tenuti in Inghilterra, in Francia, in Belgio, in Olanda e in altre Nazioni, è anche un nuovo segno del riacquistato prestigio internazionale dell'Italia che, per la prima volta dopo la fine della guerra, sia stato designato il nostro Paese

come sede di un Congresso internazionale giuridico.

Nè va infine taciuto il vantaggio che, anche dal punto di vista turistico, al Paese deriva da un Congresso. L'annuncio del Convegno in Roma, già ampiamente diffuso da molte riviste italiane e straniere, ha suscitato il massimo interesse in tutti gli studiosi, e già numerosissime pervengono da tutti i Paesi del mondo le adesioni e le assicurazioni di partecipazione.

Ma, come prassi internazionale, a tutte le spese relative al Congresso deve provvedere il Paese ospitante.

Ora da un calcolo preventivo effettuato è

risultato che, pur adottando criteri di rigorosa economia, per l'organizzazione, la traduzione e stampa delle relazioni, il personale (specialmente per gli stenografi e gli interpreti), la pubblicazione degli atti e per tutto il resto, si rende necessaria una spesa non inferiore ai venti milioni.

E, essendo ormai esauriti i fondi stanziati nell'apposito capitolo del Ministero del tesoro (servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri), allo stanziamento della somma occorrente si provvede con l'unito disegno di legge, attingendo la predetta somma di 20 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Per l'organizzazione del VI Congresso internazionale di diritto penale, indetto in Roma dal 27 settembre al 3 ottobre 1953, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a concedere al Comitato organizzatore del Congresso stesso un contributo di lire 20.000.000.

Art. 2.

Per la concessione del contributo previsto dalla presente legge, è effettuata, nel capitolo 53 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro (servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per l'esercizio 1952-1953, una ulteriore assegnazione di lire 20.000.000.

Alla copertura della relativa spesa si farà fronte con riduzione di pari importo dal capitolo 466 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.